

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 238

25 febbraio 2014

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI CAVALLI, MANFREDINI,
BERNARDINI, CORRADI

**NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISTORANTI
TIPICI DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Oggetto assembleare n. 5202

Relazione

La Regione Emilia-Romagna, tramite gli assessorati all'Ambiente, all'Agricoltura e alle Attività produttive, ha da anni attivato progetti e iniziative per incentivare e diffondere una ristorazione di qualità e soluzioni per diminuire l'impatto ambientale. Ne sono nati vari progetti, tuttavia è mancata una valorizzazione dei ristoranti regionali che, a parere dei proponenti, potrebbe invece rilanciare il settore dal punto di vista qualitativo e turistico.

La ristorazione, nel corso degli anni, ha assunto un ruolo sempre più importante, sia dal punto di vista dei consumi alimentari, della cultura e tradizione locale, sia per la capacità che è in grado di esprimere sia in termini di promozione che di tutela dei valori e delle tradizioni del territorio.

La cucina italiana, famosa in tutto il mondo, è legata all'uso dei prodotti che costituivano un tempo la base della cucina dei nostri nonni, a seconda delle aree geografiche di appartenenza.

Le eccellenze agroalimentari di un territorio lo caratterizzano e danno un valore strategico alla ristorazione nello sviluppo dell'economia.

Per queste finalità, la presente proposta di legge vuole far sì che, attraverso un marchio emiliano-romagnolo, si valorizzino e si promuovano i ristoranti che nella preparazione dei piatti utilizzino le materie prime locali (possibilmente a chilometro zero) e che prediligano la realizzazione di piatti della tradizione locale.

Si tratta di ristoranti che potrebbero così forgiarsi dell'attribuzione di un marchio regionale tipo "ristorante tipico emiliano" o "ristorante tipico romagnolo", oppure con indicazione della provincia o del luogo specifico a cui riconducono le proprie specialità.

La Regione Emilia-Romagna ha già avviato in passato processi di attribuzione di marchi o note distintive di certificazione, provenienza, eccetera. Si tratta di attribuzioni che coinvolgono settori importanti come può essere quello della ristorazione e che tendono a ristabilire un rapporto di fiducia con i consumatori.

Nel caso specifico, ne guadagnerebbero consumatori, comparto produttivo della ristorazione, ambiente, turismo e cultura di tradizioni e territorio.

Il progetto di legge si compone di cinque articoli che dispongono rispettivamente delle finalità, della predisposizione di un elenco di ristoranti tipici, della concessione e utilizzo del marchio “Ristorante tipico di.....”, sanzioni e disposizioni per l’entrata in vigore.

Per quanto riguardale modalità di attuazione della legge, si rinvia ad un regolamento di competenza della Giunta regionale, con il coinvolgimento degli assessorati competenti, così come sono stati profilati all’inizio di questa premessa.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La presente legge ha come obiettivi la valorizzazione della ristorazione tradizionale e lo sviluppo di azioni di tutela delle culture gastronomiche del territorio emiliano-romagnolo.

Art. 2*Elenco dei ristoranti tipici*

1. La Giunta regionale, con specifico regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà strumenti e procedure per la formazione di apposito elenco per riconoscere e valorizzare gli esercizi di ristorazione locale che, attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale, diffondono la conoscenza e l'apprezzamento dell'enogastronomia emiliano-romagnola.

2. Il regolamento dovrà specificare i parametri per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare:

- a) i requisiti e le caratteristiche dei locali
- b) la tipologia di personale impiegato
- c) le caratteristiche del menù
- d) l'opportuna evidenza dei prodotti e delle ricette tipiche con la descrizione degli ingredienti
- e) la provenienza e la qualità dei prodotti utilizzati.

3. Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli esercizi anche di nuova apertura, che svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande come definita dalla normativa vigente.

Art. 3*Marchio distintivo*

1. Sarà facoltà degli esercizi presenti sul territorio regionale, richiedere alla Regione Emilia-Romagna, l'attribuzione del riconoscimento del marchio "Ristorante tipico di", attraverso l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 2.

2. L'attribuzione del marchio sarà effettuata da specifica Commissione, nominata di concerto fra gli assessorati competenti e nessun compenso sarà dovuto ai componenti per l'espletamento degli incarichi previsti.

3. Alla Commissione, o a loro delegati, spetteranno inoltre anche controlli, sia a campione sia su segnalazione, affinché siano rispettate le finalità di cui alla presente legge e le disposizioni di cui al regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 4*Sanzioni*

1. In presenza di violazioni delle disposizioni di alla presente legge, al regolamento di competenza della Giunta o a normative vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande, sarà disposta l'esclusione dell'elenco per un periodo che sarà determinato in base alle violazioni commesse e subordinato alla ripresentazione della domanda di iscrizione.

Articolo 5*Entrata in vigore*

1. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.